

PAC	2009 - 94
N. PROTOCOLLO	124731 del 17.09.2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali

Si segnala che sulla GUCE n. 240 del 11.09.2009 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 821/2009](#) della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali.

In riferimento alle campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 e relativamente all'importazione dei prodotti di cui alla voce tariffaria 1701, il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione di cui all'art. 9 par. 1 del regolamento (CE) n. 1528/2007 e all'articolo 11 par. 4 del regolamento (CE) n. 732/2008.

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 sopprime dal 1° ottobre 2009 i dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 per le regioni e gli Stati elencati nell'allegato I del suddetto regolamento.

Il regolamento (CE) n. 732/2008 sospende totalmente dal 1° ottobre 2009 i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 per i paesi che beneficiano del regime speciale per i paesi meno sviluppati.

Entrambi i regolamenti succitati richiedono una licenza d'importazione per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 nel periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2015.

Possono richiedere un titolo solo i Paesi elencati nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 821/20.

Le domande di titoli e i titoli stessi devono indicare:

nella casella n. 8: il Paese di origine (uno tra quelli elencati nell'Allegato I del presente regolamento) e va inoltre apposta una croce sulla parola "si";

nella casella 16: un codice NC unico a otto cifre;

nelle caselle 17 e 18: la quantità di zucchero, espressa in equivalente di zucchero bianco;

nella casella 20:

- "zucchero destinato alla raffinazione" oppure "zucchero non destinato alla raffinazione";

- applicazione del regolamento CE n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento da inserire in base all'Allegato I .
- la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono.

nella casella 24: almeno una delle diciture elencate nell'allegato V, parte B (dazio doganale nullo – Regolamento CE n. 828/2009).

Il rilascio del titolo è subordinato:

- alla prestazione di una **cauzione** (20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo)
- **documento di esportazione** emanato da un'autorità competente del paese terzo per un quantitativo pari a quello che figura nella richiesta di titolo;
- per lo zucchero destinato alla raffinazione, l'impegno del richiedente a provvedere alla raffinazione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del relativo titolo d'importazione;
- per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 l'impegno del richiedente ad acquistare lo zucchero ad un **prezzo** non inferiore al 90% del prezzo di riferimento (su base cif).

Durante i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domande di titoli d'importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione.

Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo, il titolare del titolo d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione deve provare l'avvenuta raffinazione per i quantitativi corrispondenti ai titoli di importazione entro il termine previsto all'art. 4 paragrafo 4 lettera c).

Se il titolare non è in grado di fornirne la prova è previsto il pagamento di una sanzione (500 EUR/t) salvo i casi di forza maggiore.

Il presente regolamento, entrato in vigore il 14 settembre scorso, si applica fino al 30 settembre 2015.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93